

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il vigente ordinamento scolastico (art. 191 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede tre tipologie di liceo:

- liceo classico
- liceo scientifico
- liceo artistico.

Il liceo linguistico appartiene al sistema delle scuole non statali ed è tuttora regolato dal decreto ministeriale 31 luglio 1973. Le istituzioni scolastiche, sia statali che non statali, hanno tuttavia attivato numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico, molte delle quali sono state ricondotte ai modelli proposti dalla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 e dalla cosiddetta "Commissione Brocca" (inizio degli anni Novanta).

Prima ancora della soppressione, a far data dall'anno scolastico 1998-99, del corso di istituto magistrale per effetto del decreto interministeriale 10 marzo 1997, le istituzioni scolastiche statali e non statali hanno avviato la sperimentazione di numerosi indirizzi "pedagogici". Negli anni Novanta anche in questo settore hanno dispiegato una forte influenza soprattutto le indicazioni della circolare ministeriale n. 27/1991 e le proposte della "Commissione Brocca" (cui si deve la definizione dell'indirizzo socio-psico-pedagogico). Risale ad epoca più recente, successiva alla soppressione del corso di istituto magistrale, la sperimentazione, su proposta ministeriale, dell'indirizzo di scienze sociali.

Nel settore musicale e coreutico si ricordano le varie sperimentazioni di liceo musicale attivate presso i Conservatori di Milano, Parma e Trento e nel liceo "Petrarca" di Arezzo. Selezionate esperienze di liceo coreutico sono presenti tanto nell'istruzione statale quanto in quella non statale. Il settore è tuttavia ancora in attesa di un profondo intervento riformatore dopo il passaggio dei Conservatori musicali e dell'Accademia di danza nella sfera della istruzione superiore di rango universitario.

Anche il settore dell'istruzione artistica è stato interessato da iniziative sperimentali: due di esse, innovative e largamente diffuse nelle scuole, sono state supportate dal Ministero con il progetto assistito "Leonardo" per il liceo artistico e con il progetto "Michelangelo" per il liceo Artistico e per l'Istituto d'Arte. Il progetto "Michelangelo" propone un modello sperimentale unitario per lo studio delle arti e delle arti applicate.

Il liceo classico e il liceo scientifico, dal canto loro, hanno promosso sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura ovvero si sono conformati alle proposte della "Commissione Brocca" o ad altre successive, direttamente collegate alla attribuzione alle scuole della autonomia (per effetto del DPR 8 marzo 1999, n. 275).

L'intensità dei conati d'innovazione evidenziati dalle sperimentazioni è dimostrata dalla massiccia diffusione del fenomeno. Nell'anno scolastico 2007-2008, a fronte di cinque indirizzi liceali di "ordinamento" (liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico con due sezioni [Architettura e Accademia] e liceo linguistico), si contano 51 progetti assistiti dal Ministero e 396 indirizzi sperimentali, in maggioranza linguistici (10 progetti assistiti e 112 sperimentazioni autonome) e "pedagogici" (4 progetti assistiti e 136 sperimentazioni autonome). Nel computo non sono compresi gli indirizzi sperimentali non ancora pervenuti all'esame di Stato. Deve inoltre essere considerato alla stregua di progetto assistito dal Ministero il cosiddetto Piano Nazionale Informatica (P.N.I.), assai diffuso tra i licei classici e, soprattutto, i licei scientifici (nuovi programmi di matematica e di fisica con significativo incremento dell'orario di insegnamento delle due materie).

Con legge 28 marzo 2003, n. 53 fu conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo esercitò la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione fu emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Ai sensi di questo decreto, il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane. L'art. 13 della legge 2 aprile 2007 ha però soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico, prevedendo che «fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore». Contestualmente, lo stesso art. 13 della medesima legge n. 40/2007 sposta all'anno scolastico 2009/2010 l'avvio delle prime classi dei percorsi liceali. Di fatto, gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226/2005 non sono stati sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore.

A questo punto occorre presentare, almeno per sommi capi, le caratteristiche fondamentali delle sperimentazioni in vigore e dei percorsi liceali previsti nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2005.

Le sperimentazioni si distinguono in due categorie, a seconda che siano nate prima o contestualmente all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999, n. 275). Le sperimentazioni sorte contestualmente alla attribuzione dell'autonomia (cosiddetta "sperimentazione dell'autonomia") si differenziano dalle altre per il fatto che i relativi piani degli studi prevedono una quota oraria riservata all'istituzione scolastica. Caratteri specifici delle sperimentazioni pre-autonomia sono invece: 1) orari di insegnamento oscillanti tra le 34-35 e più ore settimanali di insegnamento; 2) elevato numero di discipline (14-15 e anche più); 3) enfasi delle specificità disciplinari; 4) pervasività delle prescrizioni programmatiche. Rispetto alle sperimentazioni, i piani di studio previsti dal decreto legislativo n. 226/2005 si caratterizzano per l'introduzione del fattore "personalizzazione". Gli studenti concorrono, attraverso le loro scelte, alla costruzione dei piani degli studi. In effetti, i piani

degli studi dei licei (originariamente otto, poi ridotti a sei dalla legge n. 40/2007) si articolano in: 1) attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli insegnamenti; 2) attività e insegnamenti a scelta degli studenti; 3) attività e insegnamenti facoltativi coerenti con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico percorso liceale. Di fatto, sono due gli elementi di flessibilità che connotano i percorsi liceali previsti dal decreto legislativo n. 226/2005: 1) personalizzazione; 2) autonomia scolastica (la quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche è pari al 20% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento). Diversamente dall'impianto tradizionale (biennio + triennio), questi percorsi sono articolati in due bienni didattici e valutativi (1° e 2° biennio) e in un quinto anno che «prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi».

A questo proposito, vale la pena rammentare che, ai sensi della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, è stato abrogato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 («Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati»). In sostanza, non si può più parlare di biennio valutativo.

Dei sei percorsi liceali previsti nel decreto legislativo n. 226/2005 sopravvissuti alla legge 40/2007 (che ha istituito il sistema della istruzione tecnico-professionale), quattro (liceo classico, liceo linguistico, liceo scientifico e liceo delle scienze umane) sono articolati in 31 ore settimanali obbligatorie nel primo e nel secondo biennio e 29 nel quinto anno. Il liceo artistico (con tre indirizzi: a) arti figurative; b) architettura design ambiente; c) audiovisivo multimedia scenografia) prevede 36 ore settimanali obbligatorie nel primo biennio e 38 nel secondo biennio e nel quinto anno. Il liceo musicale e coreutico (con due sezioni, musicale e coreutica) si articola in 34 ore settimanali obbligatorie nel primo e nel secondo biennio nonché nel quinto anno. Le ore obbligatorie sono ripartite fra obbligatorie per tutti gli studenti (parte preponderante) e ore obbligatorie a scelta dello studente (parte minoritaria, da 2 a 3 ore su 31 [licei classico, linguistico, scientifico, delle scienze umane], da 3 a 5 su 36/38 [liceo artistico], da 2 a 5 su 34 [liceo musicale e coreutico]). Alle ore obbligatorie si aggiungono, in tutti i licei, tranne il liceo artistico, le ore facoltative (una nel primo e nel quinto anno, due nel secondo, terzo e quarto anno). Le discipline individuate come obbligatorie a scelta variano secondo i percorsi: il nucleo è però rappresentato da: 1) Elementi di diritto ed economia e 2) Musica. In sostanza, queste discipline, pur importanti ai fini della personalizzazione, non sono state ritenute decisive e irrinunciabili. Nell'ambito dell'area delle discipline obbligatorie a scelta è comunque sempre possibile approfondire le discipline obbligatorie per tutti gli studenti, invece di studiare nuove discipline.

Come si vede, l'impianto dei licei previsti nel decreto legislativo n. 226/2005, pur sommariamente descritto, è complesso e innovativo. Delle opzioni obbligatorie fu già all'epoca evidenziato il notevole costo finanziario, senza parlare delle prevedibili difficoltà che parte considerevole delle scuole avrebbe incontrato nella gestione di esse.

Ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si tratta di razionalizzare i percorsi scolastici vigenti. A questo proposito, corre l'obbligo di ricordare che, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 - Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «a decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Il provvedimento che qui si illustra riguarda dunque tanto i percorsi liceali di cui all'art. 191 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 quanto i percorsi "sperimentali" riconducibili all'art. 278 del Testo unico di cui al predetto decreto legislativo n. 297/1994 (peraltro abrogato dall'art. 17 del DPR n. 275/1999).

È necessario ricordare che il processo di adeguamento del sistema liceale ai fabbisogni formativi di volta in volta emergenti non si è espresso al solo livello della sperimentazione di ordinamento e struttura. In effetti, numerosi licei attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate. In tale caso, le modifiche apportate incidono sugli orari, sul ruolo e sui programmi delle discipline previste dal piano ordinamentale degli studi (per esempio: prosecuzione dello studio della lingua straniera nel triennio liceale classico, potenziamento orario della matematica e della fisica secondo il P.N.I., potenziamento orario della storia dell'arte e delle scienze naturali nei licei classico e scientifico, ecc.). Ciò ha comunque comportato un significativo aumento degli orari di insegnamento nei licei. Si fa presente che, ai sensi del D.M. 1° dicembre 1952, il ginnasio liceo classico di ordinamento propone 27 ore settimanali di insegnamento nel primo e nel secondo anno, 28 nel terzo e nel quarto, e 29 nel quinto. Il liceo scientifico propone 25 ore settimanali nel primo anno, 27 nel secondo, 28 nel terzo, 29 nel quarto e 30 nel quinto. Il liceo linguistico di cui al decreto ministeriale 1973 è articolato in 28 ore settimanali obbligatorie per tutti e per ogni anno e 2 ore opzionali obbligatorie nelle classi terza, quarta e quinta. Il liceo artistico si caratterizza invece per l'articolazione quadriennale e lo spessore dell'orario settimanale di insegnamento. Sono infatti previste 39 ore nel primo anno e 40 nel secondo, cui seguono, nella sezione Accademia, 43 ore nel terzo e 44 nel quarto, e, nella sezione Architettura, 41 ore nel terzo e nel quarto. Per contro, le sperimentazioni, quali che siano, hanno comportato l'incremento medio di 5-6 ore degli orari settimanali di insegnamento nei licei classico, scientifico e linguistico. Non fa eccezione il liceo artistico, cui le sperimentazioni assegnano uno sviluppo quinquennale per un importo orario annuale di 40 ore circa.

Vale però la pena osservare che gli orari previsti nei piani degli studi dei percorsi liceali attualmente funzionanti si discostano di regola da quelli effettivamente praticati dalle scuole. Ciò accade per effetto della consuetudine, ampiamente diffusa sul territorio nazionale, di ridurre la durata dell'ora di lezione. Invece di 60 minuti, l'unità didattica è fatta durare, di regola, 50 o 55 minuti. Il recupero delle ore di insegnamento così perdute è aleatorio, perché la riduzione è per lo più giustificata dalle scuole con motivi di forza maggiore, quali il pendolarismo degli studenti. Di fatto 34, e anche 36 ore, si riducono a meno di 30. Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, non dovrebbero essere ammesse deroghe all'obbligo di rispettare gli orari previsti dai piani degli studi. Sarà inoltre opportuno richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla corretta applicazione delle norme relative alla quota oraria rimessa alle istituzioni scolastiche (20% del monte orario annuale di ciascuna disciplina), al fine di prevenire e contrastare devastanti iniziative personalistiche.

Il nuovo ordinamento che qui si illustra propone sei licei:

- liceo artistico
- liceo classico
- liceo linguistico
- liceo musicale e coreutico
- liceo scientifico
- liceo delle scienze umane,

con le seguenti caratteristiche:

- Il liceo artistico, in cui confluiscono il liceo artistico esistente e tutti gli indirizzi degli attuali Istituti d'Arte, approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale e fornisce gli strumenti per esprimere la creatività e la progettualità, anche con l'uso di laboratori. La didattica laboratoriale e lo studio della lingua inglese costituiscono le novità distintive di questo percorso liceale. È articolato in tre indirizzi: Arti Figurative, Architettura Design e Ambiente, Audiovisivo Multimedia Scenografia.
- Il liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica fornendo una solida formazione problematica e critica. Diversamente dal liceo classico tradizionale, propone l'insegnamento della lingua inglese dal primo all'ultimo anno. Sono potenziati l'asse matematico-scientifico e l'insegnamento della storia dell'arte.
- Il liceo linguistico, che si sostituisce a tutte le sperimentazioni di tipo linguistico, consente di approfondire la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fa acquisire allo studente la padronanza comunicativa di due lingue straniere oltre l'inglese. Assicura inoltre allo studente la possibilità di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.
- Il liceo musicale e coreutico, articolato in due sezioni (musicale e coreutica), permette di approfondire la cultura liceale dal punto di vista musicale e coreutico. Fornisce allo studente conoscenze e competenze specifiche, soprattutto attraverso le attività di laboratorio. L'acquisizione dei linguaggi musicali e coreutici si realizza sotto l'aspetto della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Il liceo colma la lacuna

formativa apertasi con il passaggio al settore universitario dei Conservatori e dall'Accademia nazionale di danza.

- Il liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del rapporto fra la tradizione umanistica ed i saperi scientifici, sviluppa i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali, permette di individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. Rispetto al liceo Scientifico di ordinamento è molto più robusta l'area matematico-scientifica.
- Il liceo delle scienze umane, si sostituisce all'Istituto Magistrale (da tempo soppresso) e alle relative sperimentazioni. Si propone di approfondire la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali attraverso l'approfondimento delle metodologie e delle tecniche nel campo della formazione. È particolarmente valorizzato il dialogo tra le scienze umane in un impianto rispettoso delle esigenze dei diversi saperi (linguistici, letterari, scientifici, artistico-musicali).

L'impianto dei licei è unitario. La cultura liceale, obiettivo comune a tutti i percorsi, fornisce gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché lo studente si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alla realtà. I licei si diversificano in rapporto agli approfondimenti specifici che essi garantiscono dell'unica cultura liceale. Le discipline fondamentali (italiano, storia, filosofia, inglese, matematica) sono diversamente integrate e/o rafforzate nei sei percorsi liceali (latino e greco nel liceo classico, matematica e scienze nel liceo scientifico, due lingue straniere oltre l'inglese nel liceo linguistico ecc.).

Si procede ora ad una rapida descrizione dell'impianto dei Nuovi Licei. I piani degli studi dei Nuovi Licei si articolano in due aree: 1) Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario medio settimanale; 2) Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Per i licei classico, linguistico, scientifico e delle scienze umane l'orario obbligatorio per tutti gli studenti è fissato in 30 ore medie settimanali. Per il liceo artistico, con tre indirizzi, si propone un orario obbligatorio per tutti gli studenti di 34 ore nel primo biennio e di 35 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Il liceo musicale e coreutico, con due sezioni, propone 32 ore obbligatorie per tutti gli studenti. Non è quantificato l'orario relativo agli insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica. In effetti, tale orario varia in rapporto al contingente di organico assegnato alle scuole, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Si deve considerare che i piani degli studi attualmente in vigore si attestano, caratterizzati come sono dall'incidenza delle sperimentazioni, su orari notevolmente superiori alle 30 ore settimanali. Si aggiunga che gli attuali licei artistici e istituti d'arte, sperimentali e non, sviluppano orari di insegnamento che si aggirano intorno e talora superano le 40 ore settimanali. È dunque prevedibile la formazione di un organico da utilizzare per corrispondere alle richieste delle scuole interessate a introdurre nuove discipline (per esempio Elementi di diritto ed economia o Musica) o a potenziare con un incremento orario gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti. L'organico deve comun-

que essere gestito secondo gli obiettivi della politica scolastica e nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica.

I licei che qui si illustrano conservano l'impianto disciplinare previsto nei percorsi liceali delineati dal decreto legislativo n. 226/2005. In generale, in linea con l'incremento orario dell'area degli insegnamenti obbligatori (che passa da 28/29 a 30 ore, sia nei bienni sia nel quinto anno), risulta potenziato l'orario di discipline fondamentali come l'italiano nel liceo classico, la matematica e le scienze naturali in tutti i licei, compreso il liceo classico, e particolarmente nel liceo scientifico, il latino nel liceo scientifico e nel liceo delle scienze umane, le tre lingue straniere, e particolarmente la terza lingua straniera, nel liceo linguistico. Nel liceo artistico e nel liceo musicale e coreutico è potenziato l'orario delle discipline caratterizzanti. In tutti i licei si studiano l'inglese e un'altra lingua straniera. Fanno eccezione il liceo classico (come previsto dal decreto legislativo n. 226/2005) e il liceo scientifico (in considerazione della necessità di riservare allo studio del latino lo spazio orario indispensabile per apprendere la grammatica della lingua). In questi licei lo studio della seconda lingua straniera (diversa dall'inglese) è previsto nell'area degli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. I licei che qui si propongono si differenziano infine dai percorsi liceali delineati nel decreto legislativo n. 226/2005 per la dislocazione delle discipline. In generale, è ora applicato il principio per cui le discipline di cui sia previsto lo studio nel secondo biennio sono studiate anche nel quinto anno. Ciò consente, per esempio, di recuperare lo studio della fisica e delle scienze naturali nel liceo classico e del latino nel liceo scientifico, come richiesto, a gran voce, dalle scuole, dall'università e dalle famiglie.

Ciò premesso, si passa all'illustrazione dell'articolato. Il regolamento che si propone è composto da 15 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Il comma 1 stabilisce che I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006 e successive modificazioni e dal presente regolamento, preordinato alla introduzione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera *b*) dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 definisce finalità e durata dei percorsi liceali. Il comma 1 individua la collocazione dei licei nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei condividono con gli istituti tecnici e gli istituti professionali il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il comma 2 si sofferma sulla cultura assicurata allo studente da quale che sia percorso liceale. Il comma 3 stabilisce la durata quinquennale dei licei e la loro articolazione in due bienni e nell'anno terminale, nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 226/2005. Il comma 4 stabilisce che, salvo le modifiche riportate nell'allegato A del regolamento, i percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B del decreto legislativo 17 otto-

bre 2005, n. 226, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/4, C/5, C/6 e C/7 del medesimo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il comma 5 prevede la stipulazione di intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tale approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. Con ciò è sottolineata l'importanza di queste metodologie didattiche per la formazione della cultura liceale, che è aperta all'università, alle professioni e al mondo del lavoro. Il comma 6 individua le tipologie dei licei: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, di cui al comma 1. Il comma 7 evidenzia l'articolazione in indirizzi del liceo artistico, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 226/2005. Analogamente, il comma 8 prevede l'articolazione in sezioni del liceo musicale e coreutico. Il comma 9 contempla l'emanazione di provvedimenti specifici per il riordino delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale e delle sezioni di liceo classico europeo. In effetti, il liceo classico europeo è collegato sinergicamente con le istituzioni convittuali mentre le altre sezioni funzionano anche a seguito di accordi internazionali. Il settore dovrà essere armonizzato con il nuovo assetto dei percorsi liceali. Il comma 10 prevede che al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali sia rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo o sezione.

L'articolo 3 definisce le attività educative e didattiche proprie dei licei. Il comma 1 stabilisce che l'orario annuale delle lezioni è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Per i percorsi liceali, la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo annuale, salvo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore al 30%. Il comma 2 chiarisce che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti garantiscono il conseguimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Attraverso gli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche è invece promossa la personalizzazione dei piani di studio. Il comma 3 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono organizzare, attraverso il Piano dell'Offerta Formativa e nei limiti delle loro proprie disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale.

Il comma 3 stabilisce che nel quinto anno dei percorsi liceali è previsto, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 8, l'insegnamento, in lingua straniera, di parti o moduli di una disciplina o di più discipline non linguistiche. Il comma 4 stabilisce che le attività educative e didattiche di cui all'articolo 2, commi 1-2, sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, comma 3, le istituzioni scolastiche si avvalgono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, del personale di cui al periodo precedente ovvero di personale esterno munito di specifica abilitazione. Ove sia richiesta una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

L'articolo 4 definisce il monitoraggio e la valutazione di sistema. Il comma 1 stabilisce che i percorsi liceali sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che si avvale allo scopo di una apposita Commissione nazionale, della quale fanno parte rappresentanti delle scuole e delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca, costituita con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Il comma 2 prevede I risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. Il comma 3 stabilisce che i risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 4 prevede che mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alle modifiche delle indicazioni nazionali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificate ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del presente regolamento.

L'articolo 5 definisce il passaggio al nuovo ordinamento. Il comma 1 stabilisce che i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, nel nuovo ordinamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato B), ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati sino all'anno scolastico 2009/2010 secondo il previgente ordinamento. Il comma 2 stabilisce che la corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo previsti dall'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui agli articoli 3-8 è individuata

nella tabella contenuta nell'allegato C. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definite le classi di concorso e di abilitazione secondo criteri di razionalizzazione finalizzati ad una maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse.. Il comma 4 stabilisce che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, con la collaborazione ANSAS, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2009/2010.

L'articolo 6 contempla la ricognizione delle disposizioni modificate e abrogate. Il comma 1 riguarda l'indirizzo Architettura Design Ambienti e ne propone l'articolazione in due sezioni. Il comma 2 adegua al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2005. Il comma 3 individua le norme abrogate del decreto legislativo n. 226/2005.

L'articolo 7 comprende le disposizioni finali. Il comma 1 stabilisce che all'attuazione del regolamento relativo ai licei si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del regolamento relativo ai licei nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.